CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Città metropolitana
di Venezia

Area Ambiente

Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione n. 2934 / 2026

Responsabile del Procedimento: ANNA MARIA PASTORE

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) DI CUI ALL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER L'ACCORPAMENTO PRODUTTIVO DI 3 UNITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTI ED AUMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA, IMPIANTO SITO IN VIA BELFIORE 12, COMUNE DI PRAMAGGIORE (VE), SOCIETÀ AGRICOLA MALOCCO S.S. - C.F. 04824060273

Il dirigente

Visti:

i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

iii. la Legge Regionale 29.10.2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” con la quale si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

iv. la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” ed in particolare:

- l’art.9 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
- l’art.20 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di A.I.A. per i progetti indicati nell’allegato B della stessa;

- l'art.11 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico VIA della Città metropolitana;

v. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

vi. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

vii. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 02.02.2026, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 68 del 04.09.2026 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

ix. il decreto del Sindaco metropolitano n. 71 del 21.09.2026, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

x. l'atto organizzativo n. 5628 del 30.01.2026 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;

xi. il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 32 del 19 dicembre 2025;

xii. il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 19 dicembre 2025;

xiii. la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

xiv. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 02.02.2026 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2026-2028);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T. 2026-2028);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2026-2028);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2026-2028);

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Richiamati

i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

ii. l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta […], necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ivi compresa dunque l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

iii. il Regolamento regionale n.2 del 09.01.2025 – e rispettivi allegati -attuativo della L.R.n.12/2024 recante disciplina "in materia di VIA (art.13 della L.R. n.12 del 27.05.2024)";

iv. il Decreto del Sindaco metropolitano n.28 del 30.04.2025 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. della Città metropolitana di Venezia;

v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;

vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";

vii. il regolamento regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 – e rispettivi allegati - attuativo della L.R. 12/2024 recante disciplina "in materia di VINCA (art. 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

ix. la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi.

Richiamati:

x. la parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 272 "Impianti e attività in deroga";

xi. il Decreto Direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";

Richiamati:

xii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

xiii. il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" all'art. 5, comma 4 e la DGRV n. 813 del 22.06.2021 " Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle

acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" all'art. 24, comma 8, dispongono che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione;

xiv. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;

xv. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31 agosto 2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion", che modifica la DGRV 1105/2009 per quanto riguarda i criteri generali per la presentazione delle domande di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, le migliori tecniche disponibili (BAT) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Richiamati:

xvi. il Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/06 recante norme per l'autorizzazione Integrata Ambientale;

xvii. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;

xviii. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

xix. il Capo V della L.R. n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)" ed in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della medesima Legge;

xx. il Regolamento regionale n. 1 del 09.01.2025 attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 12/2024 ed in particolare l'Allegato A "Domanda di AIA e Guida alla compilazione" e l'Allegato B "Modalità di quantificazione delle tariffe";

Richiamati:

xxi. gli strumenti urbanistici del Comune di Pramaggiore (VE), vigenti ed adottati; il vigente regolamento edilizio comunale;

xxii. la L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio".

Vista l'istanza, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prott. nn. 56624, 56627, 56630 del 20.08.2025 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza della Città metropolitana ai sensi dell'art. 27- bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. presentata dalla Società Agricola Malocco S.S. per il progetto di accorpamento produttivo di n.3 unità di allevamento avicolo esistenti ed

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

aumento della capacità produttiva in Comune di Pramaggiore (VE);

Evidenziato che con la suddetta istanza di PAUR è richiesto il rilascio dei seguenti titoli abilitativi e pareri:

Città metropolitana di Venezia – Area Ambiente: *Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.*

- Comune di Pramaggiore: *Aspetti urbanistici ed edilizi. Classificazione Industria Insalubre. Acustica; aspetti inerenti la presenza di vincoli paesaggistici. Verifica della necessità o meno del rilascio di autorizzazione paesaggistica.*

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia: *aspetti inerenti la presenza di vincoli paesaggistici.*

- ARPAV: *Parere PMC e contributo istruttorio*

- Vigili del Fuoco Venezia: *Parere su prevenzione Incendi*

- ULSS 4 – Servizio Veterinario di Sanità Animale: *Valutazione sul benessere animale*

Constatato che la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata alla lettera ac) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e alla lettera ac) dell'allegato A alla L.R. 12/2024 e che la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di PAUR di cui all'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Dato atto che in merito al procedimento di cui trattasi**:**

i. Con note acquisite agli atti con prott. nn. 56624, 56627, 56630 del 20.08.2025 la ditta Società Agricola Malocco S.S. ha presentato istanza di PAUR ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. per il progetto di accorpamento produttivo di n.3 unità di allevamento avicolo esistenti ed aumento della capacità produttiva da realizzarsi presso via Belfiore 12 Comune di Pramaggiore (VE);

ii. con nota protocollo n. 59651 del 01.09.2025 è stata data comunicazione alle amministrazioni e Egli potenzialmente interessati dal progetto dell'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web, al fine di avviare la fase di verifica di completezza della documentazione progettuale così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 27 bis;

iii. durante la fase di verifica formale della documentazione sono state chieste integrazioni documentali con nota prot. n.67330 del 30.09.2025; la Ditta ha risposto con nota prot. n. 69859 del 09.10.2025;

iv. con nota prot.n.69791 del 09.10.2025 è stato ricevuto l'avviso al pubblico;

v. In data 13.10.2025 viene pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Venezia e sull'albo pretorio del Comune di Pramaggiore l'avviso pubblico di avvenuto deposito del progetto e del relativo studio d'impatto ambientale ai fini della partecipazione del pubblico;

vi. In data 23.10.2025 è stato presentato al pubblico il progetto in parola presso la sala Consiliare del Comune di Pramaggiore.

vii. In data 27.10.2025 si è tenuta la prima riunione del Comitato VIA per la presentazione del progetto, di cui al verbale prot. n. 81683 del 19.11.2025. A tale riunione hanno preso parte anche gli Enti appartenenti alla Conferenza di Servizi;

viii. In data 28.10.2025 è stata pubblicata la documentazione dell'istanza sul sito di Città metropolitana di Venezia e sull'Albo del Comune di Pramaggiore ed è stato pertanto dato avvio al procedimento;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ix. in data 26.11.2025 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove sarà localizzato il progetto, di cui era stata data comunicazione alla Ditta con nota prot.n.79244 del 10.11.2025. Di tale sopralluogo si rende conto verbale prot. n.86279 del 09.12.2025;

x. Con nota acquisita al prot.n.83718 del 27.11.2025 il Comune di Pramaggiore fatto una segnalazione di odori;

xi. Con nota acquisita al prot.n.84706 del 02.12.2025 Arpav ha fatto una richiesta di integrazioni;

xii. In data 05.12.2025 si è svolta la conferenza di servizi istruttoria, convocata con nota prot. n. 79245 del 10.11.2025, al fine di produrre una richiesta di integrazioni condivisa tra Comitato Tecnico VIA ed Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi. Di tale riunione è stato prodotto il verbale con elenco di richieste integrazioni prot. n. 89662 del 23.12.2025, trasmesso alla Ditta e ai soggetti coinvolti con nota prot. n. 89685 del 23.12.2025;

xiii. con nota acquisita agli atti co prot.n. 17322 del 16.03.2026, prot.n.20489 del 27.03.2026, prot.n.20502 del 27.03.2026 la Ditta ha trasmesso le integrazioni.

xiv. Con nota prot.n.28906 del 04.05.2026 Città metropolitana di Venezia ha richiesto nuovamente alla ditta di presentare il progetto paesaggistico, già richiesto nel verbale della CDS istruttoria;

xv. Con nota acquisita al prot.n.38687 del 10.06.2026 la ditta ha trasmesso delle integrazioni per quanto riguarda il progetto paesaggistico, non esaustive;

xvi. Con prot.n.42029 del 23.06.2026 il Comune di Pramaggiore ha trasmesso una nota di controdeduzioni a quanto scritto dalla ditta relativamente al progetto paesaggistico;

xvii. Con prot.n.46606 del 10.07.2026 Città metropolitana di Venezia ha inviato alla ditta un sollecito di trasmissione del progetto paesaggistico;

xviii. Con nota acquisita al prot.n.51584 del 30.07.2026 ditta ha trasmesso il progetto paesaggistico richiesto.

xix. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per la Valutazione dell'incidenza Ambientale (Vinca), relativa all'intervento in parola;

xx. Nella seduta di Comitato Tecnico VIA tenutasi in data 25.08.2026 di cui al verbale prot. n. 57294 del 27.08.2026, viene espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con condizioni ambientali. Tale parere è acquisito al protocollo con n. 57976 del 31.08.2026;

xxi. in data 01.09.2026 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i e dell'art.10 della L.R n. 4/2016, di cui al verbale prot. n. 59025 del 03.09.2026, nel quale è riportato che la ditta avrebbe trasmesso a stretto giro ulteriori chiarimenti in merito alla potenza termica e alla tipologia delle caldaie.

xxii. Con nota acquisita al prot.n.59175 del 04.09.2026 la ditta ha inviato le schede tecniche dei riscaldatori d'aria a miscelazione modello SUPERCIKKI 80, e ha precisato che la potenza termica è di 80 Kw, pertanto non sono dotati di camino di emissione in quanto l'aria calda combusta viene inviata direttamente nel capannone avicolo.

xxiii. Con nota acquisita al prot.n.64859 del 23.09.2026 Arpav ha trasmesso il parere favorevole rispetto al PMC_rev.01, da aggiornare rispetto alle condizioni ambientali e alla luce delle determinazioni della Conferenza di Servizi.

Dato atto che

i. i riscaldatori d'aria a miscelazione sono esenti da autorizzazione alle emissioni in atmosfera
ii. è pervenuto con prot. n.77179 del 02.11.2026 il PMC_rev.01 del 27.10.2026, aggiornato alle indicazioni della CDS decisoria e del parere del Comitato VIA;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

e che pertanto si può ritenere definitivamente conclusa la Conferenza dei Servizi di cui al verbale prot. n. 59025 del 03.09.2026;

Ritenuto di:

i. adottare, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ad esito della seduta del 01.09.2026, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria;

ii. dare atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di accorpamento produttivo di n.3 unità di allevamento avicolo esistenti ed aumento della capacità produttiva presentato dalla Società Agricola Malocco SS., comprendente i titoli abilitativi sopra elencati.

DETERMINA

1. Di rilasciare il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto di accorpamento produttivo di 3 unità di allevamento avicolo esistenti ed aumento della capacità produttiva presentato dalla ditta Società Agricola Malocco S.S. così come da documentazione allegata all'istanza prot. n. 56624, 56627, 56630 del 20.08.2025 per l'impianto in Via Belfiore 12 Comune di Pramaggiore (VE).

1.1. Il presente PAUR costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria del 01.09.2026 ed incorpora, con indicazione esplicita, i seguenti titoli abilitativi:

Città metropolitana di Venezia*: giudizio di compatibilità ambientale favorevole nell'ambito della VIA (che comprende la VINCA di cui all'art. 5 del DPR 357/1997);*

Città metropolitana di Venezia*: Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui alla categoria 6.6, lett. a) allevamento di pollame > 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva di:*

ARPAV*: Parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo, nell'ambito dell'AIA.*

Comune di Pramaggiore (VE)*: Nulla Osta per classificazione industria insalubre; aspetti urbanistico-edilizi; impatto acustico.*

2. Visto il Parere del Comitato VIA prot.n.57976 del 31.08.2026 la cui istruttoria delibera l'assenza di impatti negativi significativi con l'attuazione delle mitigazioni ambientali proposte dalla Ditta ed il monitoraggio della fase ante-operam e post-operam, il **giudizio di compatibilità ambientale** di cui al precedente punto 1.1 è **favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali**:

Condizione ambientale n.1: odori

CONTENUTO	**DESCRIZIONE**
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Al fine di ridurre ulteriormente la percezione odorigena dovuta al transito dei mezzi contenenti la pollina durante le operazioni del suo allontanamento, sia fornita al Comune di Pramaggiore una relazione che individui i percorsi alternativi dei mezzi in uscita dall'impianto evitando

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	il passaggio per il centro abitato, con segnaletica stradale (cartellonistica) da installare all'uscita dall'impianto.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	Comune di Pramaggiore

Condizione ambientale n.2: scarichi

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	La ditta deve dotarsi di un registro per la gestione del tappo di scarico delle acque ricadenti sulle piazzole di movimentazione antistanti i capannoni di allevamento, che dovrà essere tenuto aggiornato.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dal rilascio del PAUR, sia trasmesso alla Città metropolitana di Venezia il modello del registro
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia

Condizione ambientale n.3: mitigazione a verde

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi di mitigazione a verde, si chiede un report descrittivo e fotografico degli interventi effettuati.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La documentazione relativa a tale verifica dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia e al Comune di Pramaggiore entro 180 giorni dal rilascio del PAUR.
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia e Comune di Pramaggiore

3. Con riferimento al precedente punto 1.1., ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** alla Società Agricola Malocco S.S (P.Iva: 04824060273) con sede legale a San Stino di Livenza (VE), via Biverone, 41 di seguito denominata "Gestore", per l'installazione situata in via Belfiore 12 a Pramaggiore (VE), ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio dell'attività IPPC "Categoria 6.6 lettera a) allevamento di pollame > 40.000 posti pollame", che **sostituisce** il provvedimento del Dirigente dell'Area tutela ambientale della Città metropolitana di Venezia, prot. n. 63433 del 04/12/2020.

Il presente provvedimento ha **validità fino al 10-11-2036**, pari a **10 anni** dall'emanazione dello stesso in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06.

Almeno 180 giorni prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

La scrivente Amministrazione disporrà inoltre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

seguenti casi:
- ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

4. Si riportano di seguito, suddivise per fasi di gestione dell'attività, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'installazione.

4.1 Gestione allevamento e reflui zootecnici

Una corretta gestione dei capi e dei reflui zootecnici, in ogni fase del ciclo di allevamento, permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza.

4.2 Numero massimo capi allevabili

Il gestore può accasare fino ad un **massimo di 118700/capi** tenendo in considerazione anche quanto indicato al punto 4.18 "Benessere animale e biosicurezza".

4.3 Gestione agronomica dei reflui

Il gestore deve rispettare le modalità di produzione, gestione e utilizzo agronomico del refluo zootecnico e gli adempimenti amministrativi previsti dal DM n. 5046 del 25/02/2016 e dalla DGRV n. 813 del 22/06/2021 allegato A "Disciplina" e allegati E "Allegati tecnici" nonché ogni altra norma in materia ambientale prevista a livello nazionale o regionale.

Gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le migliori tecniche indicate nella "check list BAT" (punto 4.15 dell'autorizzazione).

Tutto il refluo prodotto deve essere ceduto a soggetti terzi aventi i titoli per l'acquisizione e l'utilizzo.

4.4 Gestione degli stoccaggi dei reflui zootecnici

La lettiera, durante le diverse fasi di allevamento, deve essere mantenuta asciutta per evitare fermentazioni anomale con conseguente produzione di odori molesti, deve essere fresata con periodicità tale da mantenerla friabile e le deiezioni devono essere mantenute con il contenuto più basso possibile di acqua.
Il materiale utilizzato per costituire la lettiera, deve essere stoccato in luogo chiuso ed asciutto ed aggiunto alla lettiera già presente per mantenere un adeguato spessore e benessere animale nonché una idonea azione di assorbenza.

Eventuali cumuli di paglia/truciolo possono sostare all'esterno dei capannoni solo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle lettiere ad inizio ciclo e in caso di stoccaggio temporaneo devono essere coperti con idoneo telo al fine di non assorbire umidità o generare polveri che possono disperdersi nell'aria.

In fase di realizzazione della lettiera si devono adottare modalità di distribuzione della paglia/truciolo atte a contenere l'emissione di polveri.

A fine ciclo la lettiera deve essere prontamente allontanata dai locali di allevamento per permettere le operazioni di pulizia e disinfezione e devono essere adottate le necessarie accortezze per ridurre la produzione di polveri ed odori verso l'esterno.

La pollina deve essere raccolta in cumuli all'interno del capannone, posti in prossimità del portone, per poi essere trasferita nei mezzi.

Le operazioni di pulizia della pollina devono essere effettuate con le finestre e le porte chiuse che verranno aperte solo per il tempo strettamente necessario alla rimozione e al carico nei mezzi.
L'asporto della pollina dai capannoni ed il suo carico nei mezzi devono avvenire contestualmente in modo da limitare il più possibile la durata delle operazioni a maggiore impatto odorigeno.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Portoni e finestre potranno rimanere aperti, una volta ripulite le superfici dalla pollina, per le necessarie operazioni di disinfezione e asciugatura dei pavimenti e delle pareti.
Durante le operazioni di carico del refluo zootecnico sui mezzi si deve fare attenzione ad eventuali perdite di materiale e le aree esterne devono essere mantenute pulite.

In caso di stoccaggio temporaneo sul mezzo, in attesa del trasporto, la pollina deve essere coperta da teli, è vietato invece lo stoccaggio, anche temporaneo, della pollina all'aperto sul suolo.

Al fine di ridurre ulteriormente la percezione odorigena:
- le operazioni di pulizia ed asporto della pollina non devono essere effettuate nei giorni di domenica e festivi;
- i mezzi di trasporto della pollina in uscita dall'allevamento dovranno evitare il transito attraverso il centro abitato.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

4.5 STRUTTURE DI STOCCAGGIO: CARATTERISTICHE GENERALI

Tutte le strutture di stoccaggio, sia per i materiali solidi che liquidi (ad esempio per materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti, liquami, acque reflue, ecc.), devono essere periodicamente controllate e sottoposte a regolari manutenzioni per essere mantenute efficienti ed a tenuta.

Tutte le aree di stoccaggio devono essere indicate nella planimetria dell'impianto da tenere aggiornata e presentare in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

4.6 STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME

Non devono essere stoccati all'aperto, senza idonee coperture e/o idonei contenitori, materie prime, mangimi e ogni altro materiale che, se soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche possono contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente o che possono dare luogo a problematiche odorigene, di natura igienico-sanitaria, proliferazione di insetti e di roditori.

I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.

I materiali liquidi devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti e avere una vasca di raccolta per eventuali perdite.

I prodotti per la disinfezione, per i trattamenti insetticidi e la derattizzazione, i prodotti in genere ad azione biocida e le scorte di medicinali, eventualmente presenti nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni e al coperto, stoccati in depositi idonei a raccoglierne le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo. Le aree di stoccaggio di tali materiali devono essere evidenziate da apposita cartellonistica e vietato l'accesso al personale non autorizzato.

Lo stoccaggio di combustibili deve rispettare le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

4.7 RIFIUTI: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.

Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità degli stessi.

Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).

I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categorie le relative norme tecniche e quelli pericolosi vanno individuati anche da specifico pittogramma indicante il pericolo.

Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi, ad esclusione di quelli dotati di doppia camera, all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.

Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi per evitarne la dispersione.

Si deve assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

Si deve compilare e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti prevista dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

4.8 SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

Le carcasse animali devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia.

Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica.

4.9 RUMORE

Il gestore deve attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalle attività svolte nell'installazione nel rispetto della normativa vigente.

Il gestore deve registrare eventuali lamentele o segnalazioni di disturbo pervenute e informare Città metropolitana, Arpav e Comune per attivare eventuali controlli e monitoraggi secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico, presso i recettori sensibili, è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni.

Le modalità di esecuzione delle eventuali analisi fonometriche dovranno essere preventivamente concordate con Arpav.

4.10 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fuggitive dall'allevamento.

Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri e

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

il correlato disturbo esterno all'installazione dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di allevamento, rimozione e distribuzione dei reflui zootecnici come indicato anche nelle precedenti prescrizioni e previsto dalle BAT di cui al punto 4.15.

Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

4.11 CONSUMI ENERGETICI ED IDRICI

Al fine di contenere i consumi di energia e di acqua devono essere applicate le specifiche BAT e devono essere monitorati e registrati i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

4.12 ACQUE DI LAVAGGIO E METEORICHE

Non sono idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:
- le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- le acque di prima pioggia;
- le acque di lavaggio delle trattrici agricole;
- le acque reflue contenenti detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie e che non contengono sostanze pericolose;

Le acque di lavaggio, che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzate a scopo agronomico, sono assimilabili ad un rifiuto per cui soggiacciono alle disposizioni dettate dall'art. 185bis del D.Lgs 152/06 "deposito temporaneo" e devono essere avviate a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno da ditta autorizzata.

Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.

Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.

La Ditta dovrà mantenere aggiornato il registro della gestione delle acque dei piazzali.

4.13 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IMPIANTISTICHE, LOCALI, ATTREZZATURE, AREE ESTERNE

Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.

I piazzali esterni, le strutture e le aree di stoccaggio, in particolare le aree di carico e utilizzo dei mangimi e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, devono essere mantenuti puliti.

Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.

Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per raccolta delle acque reflue.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

I sistemi di ventilazione artificiale e/o naturale devono essere periodicamente ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.

I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.

Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di roditori, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione ai capannoni dedicati all'allevamento, aree stoccaggio dei rifiuti, silos e cella frigo. Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in apposti registri. Il controllo degli insetti, ed in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

Deve essere previsto un monitoraggio annuale delle coperture in cemento-amianto.

4.14 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO: PMC

Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC validato da Arpav, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con Arpav Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia e al Comune di Pramaggiore.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, Arpav, Comune di Pramaggiore.

Il report PMC deve essere accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.

Le emissioni in atmosfera, l'azoto e il fosforo escreti saranno calcolati/stimati sul numero medio di capi accasati specificando la metodologia adottata ed allegando, alla relazione tecnica, il foglio di calcolo (esempio BAT-tool).

Nel report annuale vanno indicate le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà conservare la documentazione e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere state smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione

4.15 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI: BAT

Il gestore deve applicare correttamente tutte le BAT, compreso il Sistema di gestione ambientale, indicate nella check list presentata (prot. 56624 del 20.08.2025) e riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE
1-2	Sistema di gestione ambientale volontario non certificato.
3-4	Dieta per fasi per ridurre azoto e fosforo escreti
5	Registrazione del consumo idrico; Individuazione e riparazione delle perdite; Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

6-7	Ridurre produzione acque reflue e le emissioni in acqua derivanti dalle acque reflue
8	Uso efficiente energia
9	Applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato
10	Gestione del rumore
11	Ridurre emissioni polveri
12	L'azienda si riserva di implementare un piano di gestione degli odori se si manifestassero criticità
13	Prevenire/ridurre emissioni di odori
14-15-16-17-18-19	Non pertinenti alla tipologia di allevamento
20-21-22	Non pertinente, la Ditta non utilizza agronomicamente reflui zootecnici
23-24-25	Applicate ed inserite nel PMC per la stima/misura/calcolo di azoto e fosforo escreti, emissioni di ammoniaca, polveri, odori, rumore e controllo parametri di processo
26	E' stato predisposto uno studio sull'impatto odorigeno dell'allevamento
27-29	Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo come da PMC
28	Non applicabile
32	Ridurre emissioni diffuse

La BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i ricettori sensibili è probabile o comprovato. Nel caso emergessero segnalazioni di superamento delle emissioni rumorose presso i ricettori sensibili si procederebbe ad un nuovo rilievo strumentale.

La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata dalle attività di monitoraggio e autocontrollo effettuate dal gestore e da parte degli enti competenti in occasione di attività di vigilanza.

4.16 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SUCCESSIVI

Tutta la documentazione aziendale (documenti di trasporto, formulari, registri, fatture, schede sicurezza prodotti, ecc) deve essere conservata presso la sede di Via Belfiore 12, Pramaggiore, per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

Il gestore deve tenere aggiornate le planimetrie indicanti le aree di stoccaggio delle materie prime, rifiuti e sottoprodotti.

La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità preposte al controllo quali ad esempio: tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti), copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa quali ad esempio, i cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto.

Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria anche documentale, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

4.17 PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI

Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro ore successive i necessari interventi di ripristino.

Devono essere inoltre registrati e comunicati formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di Pramaggiore, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto degli artt. 29-decies comma 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore anche con sistemi di controllo a distanza.

Le attrezzature necessarie per la gestione di primo intervento in caso di incidenti devono essere sempre disponibili, collocate in luogo definito da indicare con apposita cartellonistica e noto al personale che dovrà essere formato nella gestione delle emergenze.

4.18 BENESSERE ANIMALE E BIOSICUREZZA

La ditta deve rispettare le normative e le disposizioni dettate dai Servizi veterinari, in particolare in materia di biosicurezza e benessere animale relative ai polli da carne in ogni fase del ciclo, tali da garantire uno spazio adeguato allo stadio di sviluppo di ciascun animale e quindi del loro peso finale con una densità di 39 kg/m^2.

L'installazione dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, ventilazione, raffrescamento. ecc.

4.19 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione, per esempio si dovrà porre attenzione alle buone prassi agricole e veterinarie, alla corretta gestione dei rifiuti, alla gestione delle emergenze.

Deve essere conservata la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

4.20 PRESCRIZIONI GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Pramaggiore, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia almeno sessanta giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione.

Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;

Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento eventualmente presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.

Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

4.21 MODIFICA DEGLI IMPIANTI E VARIAZIONI DI TITOLARITÀ

Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia, Arpav e Comune di Pramaggiore, le modifiche progettuali dell'impianto, ivi inclusa la

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

variazione del numero di capi allevabili, e qualora ritenga che le stesse siano sostanziali deve presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 29-ter del medesimo decreto.

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

5. Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale **deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale del presente provvedimento (entro il 11/11/2031)**. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale deve essere reiterata.

6. Di dare atto che, all'esito dello screening di incidenza/VINCA livello I, il progetto non determina incidenze negative significative sul sito della rete Natura 2000 più prossimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione degli habitat. Il presente atto costituisce pertanto parere motivato positivo di VINCA.
Il presente parere ha validità di 5 anni. Motivata richiesta di proroga finalizzata a consentire la conclusione del progetto può essere presentata dal proponente almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di validità del parere.

7. Il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 30.11.2026, risulta rispettato.

8. Ai sensi degli artt. 28-29 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle **condizioni ambientali** impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di PAUR comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo, il proponente dovrà presentare la documentazione richiesta all'art. 2 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: *http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste.*

9. Ai sensi dell'art. 27-bis c.9 le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti in materia.

10. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

11. Ai fini delle condizioni ambientali e degli adempimenti posti a carico della Ditta, il dies a quo decorre dalla data di comunicazione/notifica del presente PAUR al proponente; resta fermo che i termini di impugnazione decorrono invece dalla pubblicazione sul sito web istituzionale.

12. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della Città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

13. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

14. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

15. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

16. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società Agricola Malocco S.S., al Comune di Pramaggiore (VE), alla Regione del Veneto Unità Operativa Valutazione Impatto Ambientale, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia, ULSS 4 Veneto Orientale, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Soprintendenza Archeologica belel arti e paesaggio per la Città metropolitana di Venezia.

17. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo *www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.*

18. Di comunicare che fanno parte del presente provvedimento i seguenti allegati:
- Parere favorevole di compatibilità ambientale Comitato VIA
- Parere favorevole di ARPAV al PMC Rev_01
- PMC Rev_01 del 27.10.2026
- Verbale CDS decisoria del 01.09.2026
- Punti di emissione esenti da autorizzazione;
- Planimetria generale.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 80377/2026 del 10-11-2026
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente